



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **20:32** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sig. Fipponi Maurizio e la partecipazione del Segretario Comunale Di Como Roberta:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Fipponi Maurizio	Presente
Cellina Claudia - Maria	Assente
Chiodi Gian Evaristo	Presente
Borgese Pasquale detto Francesco	Presente
Gusella Gianni	Presente
Preto Martini Marta	Presente
Peotta Cesare	Presente
Baldan Adriano	Presente
Pasqualotto Angelica	Presente
Lazzari Antonio	Presente
Litturi Ilenia	Presente
Chiodi Giampaolo detto Paolo	Presente
Nanfioli Bruno	Assente

Presenti n° 11 - Assenti n° 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il *Sindaco* invita, l'assessore Gusella Gianni a relazionare.

Assessore Gusella Gianni: illustra l'argomento.

Sindaco: a titolo di completamento, conferma che da qualche settimana è stato nominato il nuovo CdA di Utiya e che i piccoli Comuni hanno riproposto il nominativo del dott. Fabio Dani perché ritengono che in questa fase un repentino cambiamento dell'assetto societario, non sia positivo. Apre la discussione.

Consigliere Lazzari Antonio: evidenzia che al termine di questa razionalizzazione da 4 società si rimane con 2. Segnala che nel testo del deliberato è citato il Comune di Villaga al posto di quello di Val Liona.

Assessore Gusella Gianni: si tratta di un refuso presente anche nel testo della relazione a pag 3, che verrà segnalato per la correzione alla responsabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e); l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e s.m.i.;

PREMESSO che l'art. 24 del citato decreto ha disciplinato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per i Comuni statuendo quanto segue:

- al comma 1: "*Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.;*
- al comma 4: "*L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*";

RICORDATO che, in conseguenza del sopra riportato disposto normativo, con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017 avente ad oggetto "*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.*" il Comune di Val Liona ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 66 assunta in data odierna avente ad oggetto "*PRESA D'ATTO PROCEDURA DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ E.S.C.O. BERICA S.R.L. – ART. 24, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 175/2016*", con la quale il Comune di Val Liona ha preso atto, a seguito di trasmissione del verbale (prot. 8220 del 06.11.02018) dell'Assemblea straordinaria dei soci della citata società, tenutasi in data 26/09/2018, dello scioglimento con effetto immediato della stessa e della sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore e dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza della procedura di scioglimento e liquidazione con data iscrizione 11/10/2018;

DATO ATTO che, successivamente alla revisione straordinaria di cui al citato art. 24, le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni così come statuito dall'art. 26, comma 11, del D.lgs. n. 175/2016 a norma del quale "*Salva l'immediata applicazione della disciplina*

sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

VISTO, in particolare, l'art. 20, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” commi 1, 2, 3 e 4 del citato decreto 175/2016 che statuisce quanto segue:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.;

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

ACCERTATO che a norma dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100/2017: “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20” e che, pertanto, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del piano razionalizzazione annuale che allo stato attuale viene legislativamente individuata in 500.000 euro;

APPURATO che l'art. 20, comma 7, del TUSP statuisce quanto segue: “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;

ACCERTATO pertanto che una volta operata la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del TUPS, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2018** allegato alla presente (**Allegato A**), piano che questo consiglio comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

PRESO ATTO che, all'esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale le partecipazioni attive possedute dall'Ente sono le seguenti:

- ACQUEVENETE SPA;
- UTILYA Srl;
e che con riguardo alle società:
- GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE risulta cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 14/03/2018;
- E.S.C.O. BERICA S.R.L. è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci lo scioglimento con effetto immediato e la sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore. La procedura risulta regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza con data iscrizione 11.10.2018;

DATO ATTO che - con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 - l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle *partecipazioni* e dei *rappresentanti*, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e che le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo. In sintesi, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica, sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti.

ACCERTATO che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Val Liona ha dato esito negativo, non avendo l'Ente propri rappresentanti presso organi di governo, società o enti;

VISTO il parere del Revisore del conto, espresso in data 20/12/2018, in atti prot. gen. n. 9802/2018, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, doc. sub b);

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 11

*Voti favorevoli n. 11, voti contrari n. **, astenuti n. **, legalmente espressi.*

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017 dal Comune di Val Liona, come risultante dai documenti di seguito elencati e parte integrante del presente provvedimento:

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Val Liona - Rilevazione delle partecipazioni, doc. sub A);
- Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, doc. sub B);
- Relazione tecnica a corredo del piano di riassetto e razionalizzazione, doc. sub C);

2) **DI PRENDERE ATTO** che, all'esito della ricognizione periodica condotta a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, allo stato attuale le partecipazioni attive possedute dall'Ente sono le seguenti:

- ACQUEVENETE SPA;
- UTILYA Srl;

e che con riguardo alle società:

- GAL TERRA BERICA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE risulta cancellata dal registro delle imprese con decorrenza 14/03/2018;

- E.S.C.O. BERICA S.R.L. è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci lo scioglimento con effetto immediato e la sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore. La procedura risulta regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza con data iscrizione 11.10.2018;

3) **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL), allegato B).

--oOo--

*Con successiva votazione, voti favorevoli n. 11, voti contrari n.***, astenuti n.***, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA

VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

F.to Bellini Gianna

AREA SERVIZI FINANZIARI

VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

IL RESPONSABILE

F.to Bellini Gianna

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.

Registro delle pubblicazioni n° **61**

Val Liona, li **15-01-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta esecutiva in data **25-01-2019**

Val Liona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Val Liona, li **15-01-2019**

IL FUNZIONARIO INCARICATO